SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 594)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASSIRELLI e DE GIUSEPPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1977

Disciplina della responsabilità dei Conservatori dei registri immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della discussione dell'articolo 15 del disegno di legge (atto Senato n. 1341) relativo alla « concessione di un assegno perequativo ai dipendenti dello Stato e soppressioni di indennità particolari », avvenuta nella Commissione Affari costituzionali nella seduta dell'8 novembre 1973, il Governo accolse un ordine del giorno votato in Commissione e presentato dal relatore senatore Barra e dal senatore Assirelli del seguente tenore: « si invita il Governo a riesaminare, con ogni possibile urgenza, il complesso problema al fine di prospettare, con un autonomo disegno di legge un'idonea soluzione che, nella salvaguardia delle esigenze della funzionalità dei servizi e della tutela dei diritti e degli interessi dei privati cittadini interessati alle attività delle Conservatorie dei registri immobiliari e ferma restando la disciplina del disegno di legge che si approva, tuteli equamente il personale delle Conservatorie predette in relazione alla particolare responsabilità patrimoniale che, a norma delle citate disposizioni, ad esso compete nell'espletamento delle normali attribuzioni di Ufficio ».

Da tale epoca, risulta che molteplici sono state le iniziative del Governo nella speranza di trovare, per il grave problema, l'auspicata idonea soluzione.

Risulta inoltre che da parte dei Conservatori dei registri immobiliari è stato presentato ricorso alla magistratura ordinaria ed amministrativa con atto di citazione notificato nell'anno 1974 a mezzo degli avvocati professori Giannini e Pugliatti, le cui cause contro le Amministrazioni interessate sono ancora in corso di definizione.

Inoltre la responsabilità particolare attribuita al Conservatore ha impedito la normale copertura dei posti in organico, oggi con 122 Conservatorie si hanno solo 57 Conser-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

vatori in via di estinzione con il loro collocamento a riposo.

Non vi è dubbio che il problema della tutela dei diritti, connesso alla responsabilità del Conservatore prevista dal libro sesto del Codice civile deve trovare un'idonea soluzione nel contesto di una revisione dei servizi che rispondano alle esigenze di una moderna ed articolata sveltezza procedurale per meglio tutelare gli interessi dei cittadini.

Esiste una situazione di sfacelo degli Uffici dovuta oltre all'abbandono dei titolari, anche ad un organico qualitativamente inadeguato, che assomma gli ex copisti, ma non è stato integrato da personale vagliato da concorsi eccetera.

Quando si considera la inefficienza del Catasto e si constata la degradazione delle Conservatorie, spaventa la paventata paralisi di questi uffici ai quali oltre ai normali compiti tradizionali di garanzia, sono stati attribuiti altri compiti come quelli inerenti alla nuova legge urbanistica e al nuovo diritto di famiglia, per cui è indispensabile che questo istituto sia potenziato, ristrutturato e modernamente meccanizzato; ma in attesa di questo, si esige che venga mantenuto nella massima efficienza possibile.

In attesa che detto delicato istituto possa essere ammodernato, si rende necessario ed urgente procedere all'eliminazione della responsabilità civile del Conservatore riconducendo questo atipico funzionario dello Stato nell'alveo comune del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell'articolo 28 della Costituzione.

A ciò si provvede con i primi due comma dell'allegato articolo 1.

Il terzo comma stabilisce l'esonero, da parte dei Conservatori, nominati nella carriera dopo l'applicazione della legge 734 del 1973, di prestare la cauzione nell'interesse del pubblico prevista dall'articolo 40 della legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540.

Con l'ultimo comma si demanda il problema relativo alla dipendenza delle Conservatorie dei registri immobiliari e la vigilanza degli Uffici, previsto dall'articolo 33 della legge 25 giugno 1943, n. 540, ad un decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.

Infine, poichè la legge n. 545 del 25 luglio 1971 mentre ampliava il numero delle Conservatorie non ha provveduto ad adeguare l'organico degli attuali conservatori da 97 a 122, tanti quanti sono gli Uffici delle Conservatorie dei registri immobiliari operanti in Italia con il sistema tipico della trascrizione, con l'articolo 2 si provvede a tale adeguamento.

Alla copertura della spesa colcolata in circa 150 milioni di lire, si provvede sul capitolo 3801 del bilancio 1977, Tabella 3, del Ministero delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 25 novembre 1973 la legittimazione passiva per i danni eventualmente arrecati dal Conservatore dei registri immobiliari nell'esercizio delle sue funzioni, in dipendenza della responsabilità a lui attribuita dagli articoli 2674 e seguenti del Codice civile, viene assunta dal Ministero delle finanze.

Per procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle finanze dev'essere sottoposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data stessa.

I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prevista dall'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, saranno stabiliti i criteri relativi all'esercizio delle funzioni ed all'espletamento degli obblighi dei Conservatori in relazione alla dipendenza e vigilanza degli uffici, di cui all'articolo 33 della legge 25 giugno 1943, numero 540.

Art. 2.

L'organico dei Conservatori dei registri immobiliari è stabilito in n. 122 unità.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1977 mediante riduzione del capitolo 3801 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno medesimo.